



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |            |                 |            |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | SILVESTRI  | ANGELO RAFFAELE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO    | SAVERIO         | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | MARCELLO        | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |            |                 |            |
| <input type="checkbox"/> |            |                 |            |
| <input type="checkbox"/> |            |                 |            |
| <input type="checkbox"/> |            |                 |            |

SEZIONE  
N° 1  
REG.GENERALE  
N° 440/07  
UDIENZA DEL

10/12/2013 ore 09:00

SENTENZA  
N°

1597

PRONUNCIATA IL:

10 DIC. 2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

30 GIU. 2016

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 440/07  
depositato il 15/03/2007

- avverso AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI n° RFKIR0600001 ASSENTE 1998  
SANZIONI  
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 2

proposto dal ricorrente:

GIA' LEGALE RAPP. DELLA SRL

difeso da:

MONTANARO DR.VITO  
C.SO UMBERTO 150 74100 TARANTO TA



Il Segretario

IL SEGRETARIO  
(dr. Giuseppe Perillo)

TARANTO---CTP---Rgr. n. 440/07 [REDACTED]  
(già rappr.leg di [REDACTED] srl)

Il ricorso è proposto contro l'Agenzia delle Entrate ufficio di Taranto 2); avverso l'avviso di irrogazione sanzioni n. RFKIR0600001, con il quale per l'anno di imposta 1999 vengono richieste sanzioni comminate a seguito di atto di contestazione con il quale era stato contestato il mancato versamento di ritenute IRPEF asseritamente maturate su emolumenti considerati corrisposti a nero a dipendenti.

Il ricorrente contesta l'atto e la richiesta, espone le sue ragioni di contrasto con l'operato dell'Ente impositore e conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

Effettuata la costituzione in giudizio, l'Ente richiedente conferma il proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.

ESAMINATI gli atti, la Commissione deve rilevare che nella stessa seduta odierna è stato discusso il ricorso rgr. 443/07 riguardante l'avviso di accertamento n. RFK070600435 notificato alla società della quale l'odierno ricorrente era il rappresentante legale e che costituente fondamento anche di comportamento attuato dalla società in altre annualità di imposta. Poiché l'esito di tale ricorso è risultato favorevole alla società stessa ed ha comportato la dichiarazione di nullità dell'avviso di accertamento n. RFK070600435 in precedenza emesso, per le stesse ragioni esposte nella decisione deve essere confermato il corretto operato della società anche per annualità precedenti e con la conseguenza che la decisione del ricorso citato, trasfonde i suoi effetti anche sul presente gravame nel senso che venuto meno l'accertamento, viene meno anche la sanzionabilità per il non eseguito pagamento delle ritenute per l'inesistenza delle stesse.

L'atto opposto non può essere confermato.

L'importanza della materia è ragione valida per compensare interamente tra le parti in causa le spese di questo giudizio.

P. Q. M.

La PRIMA Sezione della CTP di Taranto, così provvede:  
===in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di irrogazione sanzioni impugnato;  
===Spese compensate.

Deciso il giorno 10/12/2013

Il Giudice Relatore  
(Saverio Gargano)

Il Presidente  
(Angelo Raffaele Silvestri)